



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per le Marche

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché i successivi Decreti del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017, n. 44 del 28 luglio 2017, n.86 del 24/11/2017 e le successive integrazioni e modifiche dei componenti;

Visto il Decreto Direttoriale del 19 giugno 2019, prot. n. 2749, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli all'arch. Corrado Azzollini l'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

Vista la nota prot. n. 677 del 20 febbraio 2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Sara Trotta l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i., per le verifiche di interesse culturale della Provincia di Ancona di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la richiesta prot. 2818 del 18/04/2019 da parte di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, Ancona, acquisita agli atti d'ufficio con il prot. 1862 del 29/04/2019, con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Immobile adibito ad ufficio" di seguito descritto;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, espresso con nota prot. 16182 del 29/07/2019 dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico - architettonico del bene in esame, indicando come motivazione che "lo strumento urbanistico del comune di Ancona prevede la conservazione delle caratteristiche storico - architettoniche dei prospetti lungo Corso Garibaldi e Piazza Roma. A tale proposito viene richiesto il parere della SABAP - MAR sugli interventi riguardanti i prospetti esterni dell'edificio posti sul Corso e sulla Piazza sopra citate. L'edificio comprendente l'unità immobiliare in questione non risulta sotto il profilo storico - architettonico meritevole d'interesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.", e proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Codice;





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per le Marche

Visto il medesimo parere di cui sopra, dal quale si rileva che l'immobile in questione non riveste interesse archeologico;

Visto il verbale della riunione n. 14 della Commissione del giorno 31/07/2019, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto;

### Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Immobile adibito ad ufficio
Comune	Ancona
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Corso Giuseppe Garibaldi, n. 78
Località/Toponimo	
Distinto al	Foglio 7, particelle 326 sub. 21 C.F., 329 subb. 19 e 41 C.F., 326 e 329 C.T.
Confinante con	Foglio 7 part. lle 332 - 331 - 436 - 328 C.T.
Confinante con altro elemento:	
Proprietario:	Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

### DELIBERA

**Art. 1** L'immobile denominato "Immobile adibito ad ufficio", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, non riveste interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM  
ARCH. CORRADO AZZOLLINI

